

## VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

### Descrizione

La vendita presso il domicilio del consumatore è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta" che consiste – così come disciplinata nella Legge 17 agosto 2005, n. 173 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali" – nella raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Le disposizioni della suddetta legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

- prodotti e servizi finanziari;
- prodotti e servizi assicurativi;
- contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e L.R. n° 5/2006 , tale tipologia di vendita rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio, al pari del commercio on-line e del commercio mediante distributori automatici.

In caso di attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, la somministrazione al domicilio di distingue in:

- **attività di catering**: fornitura di pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche ed enti pubblici
- **attività di banqueting**: fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere ed è comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, dei tavoli, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all'erogazione del servizio nonché del riordino degli stessi.

La somministrazione può avvenire in una casa privata, una residenza storica, un'azienda, una sede congressuale, o altro, e può essere svolta anche da coloro che esercitano già un'attività di produzione nel settore alimentare e/o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (laboratori gastronomici, ristoranti).

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, colui che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di **incaricati**, deve comunicare l'elenco al SUAP del Comune dove ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.

Per "**incaricato alla vendita diretta a domicilio**", si deve intendere colui che - con o senza vincolo di subordinazione - promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia e può essere altresì esercitata – senza necessità di stipulare un contratto di agenzia - da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o

più imprese. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro

Le vendite a domicilio devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni arrecati ai consumatori. I prodotti devono essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, devono essere sostituiti o deve essere rimborsato il prezzo pagato.

### **Prerequisiti**

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali. In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **non alimentare** è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **alimentare**, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali.

### **Requisiti strutturali**

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa.

L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

### **Cosa occorre fare**

I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un'attività di vendita presso il domicilio del consumatore devono inviare relativa comunicazione al SUAP del Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. L'esercizio dell'attività è subordinato alla **presentazione per via telematica attraverso il portale [www.sardegناسuap.it](http://www.sardegناسuap.it)** allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della **DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive)**, corredata da eventuali allegati. **Avvio immediato.**

Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

### **Allegati:**

Mod. B-3 e relativi allegati

*N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, dell'attività da esercitare o in conseguenza di particolari vincoli gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori modelli*

### **Dove rivolgersi**

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell'attività è competente il **SUAP del Comune di Lodè.**

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA  
Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : [agosanna@tiscali.it](mailto:agosanna@tiscali.it)

Posta elettronica certificata: [suap@pec.comune.lode.nu.it](mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it)

### **Modulistica**

<http://www.sardegناسuap.it/>

### **Normativa di Riferimento:**

[Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006, titolo III, articoli 20/23, 25, 30/35 - disciplina generale delle attività commerciali](#)

[Legge Regionale n. 17 del 6/12/2006, articoli 8 e 10 - modifiche alla legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006](#)

[Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.pdf](#)

[Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.pdf](#)

[Legge 17 agosto 2005n. 173Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali..doc](#)